

"STATUTO DELLA
FONDAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
abbreviato FONDAZIONE "LAB PA"

- TITOLO I: Costituzione, finalità e metodi -

Art. 1 – Costituzione e Denominazione

Su iniziativa dei soci Fondatori, è costituita una fondazione denominata "Fondazione per la Pubblica Amministrazione", abbreviata con l'acronimo "Lab PA".

Art. 2 - Sede


La Fondazione ha sede in Roma, Via degli Scialoja, 3.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3 – Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa persegue i seguenti scopi:

- Affermare e diffondere i valori dell'Unione Europea e della Costituzione Italiana;



- Riconoscere e promuovere la meritocrazia per l'esercizio delle funzioni e attività pubbliche;
- Favorire ed incrementare l'informazione, la divulgazione e la formazione di soggetti pubblici e privati, interessati alla conoscenza ed all'applicazione della normativa e delle pratiche europee e di quelle esistenti negli altri Paesi del Mediterraneo (PAMED);
- Avviare, incoraggiare e diffondere la ricerca nei suddetti settori, anche mediante l'ideazione e la realizzazione di progetti e modelli di organizzazione per assicurare il miglior efficientamento dei processi operativi per il rispetto della normativa e delle migliori procedure e prassi elaborate in sede europea e del PAMED;
- Promuovere la formazione ed il necessario cambiamento o adeguamento dei dipendenti pubblici ai fini del loro cambiamento operativo nell'ottica di economicità, efficacia ed efficienza, pubblicità e trasparenza, nel rispetto delle discipline europee, nazionali e dei Paesi del Mediterraneo;
- Promuovere la formazione del personale delle Regioni e degli Enti locali per l'applicazione delle innovazioni legislative, protese all'ottimizzazione delle risorse finanziarie e dell'azione della PA;
- Partecipare alle pubbliche gare per la formazione di personale pubblico e privato;
- Organizzare viaggi conoscitivi presso le sedi delle Istituzioni e di altri organismi europei e del PAMED;
- Reperire da parte di organismi pubblici e privati i mezzi finanziari per garantire la migliore realizzazione del programma di attività della Fondazione;
- Attivare corsi di informazione e formazione per l'applicazione delle leggi finanziarie, contabili e di altra normativa protesa al contenimento della spesa pubblica e al rispetto del patto di stabilità;
- Promuovere le relazioni con il mondo accademico, scientifico, civile e con altre Fondazioni ed altri organismi, pubblici e privati per informare e sviluppare le migliori sinergie per il conseguimento dei suddetti obiettivi.


Art. 4 – Emblema

La Fondazione Lab PA ha come emblema - che la contraddistingue e ne identifica i principi ispiratori - l'immagine stilizzata di parte dell'Europa e dei Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, contornata dalle stelle dell'Unione Europea.

Art. 5 - Attività strumentali accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione in via esclusivamente strumentale potrà tra l'altro:

- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all'estero;
- compiere studi e ricerche;
- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa di analisi, studi e ricerche propri, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- realizzare, gestire, affittare, acquistare ovvero assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed Enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri, convegni e conferenze;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- stipulare atti, contratti o convenzioni, anche per il finanziamento delle iniziative, tra cui, senza l'esclusione di altre, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;



- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

- TITOLO II – Organi Della Fondazione -

Art. 6 – Organi

Organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Segretario Generale;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7 - Assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è composta da coloro che hanno costituito la Fondazione ("Fondatori iniziali"), nonché dalle persone fisiche e dai rappresentanti degli Enti cui sia successivamente riconosciuta la qualifica di fondatore ("Fondatori successivi").

L'assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente e i Revisori dei Conti; essa approva inoltre il bilancio consuntivo. L'assemblea delibera le modifiche dello statuto e compie gli atti di straordinaria amministrazione, compresa l'attribuzione della qualifica di fondatore successivo, con

la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta un suo componente.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata in forma scritta per lettera raccomandata o anche via fax o v. mail dal Presidente presso il recapito indicato dagli interessati e con un preavviso di almeno 5 giorni prima della riunione. Essa deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La riunione è comunque valida anche se non convocata con l'osservanza delle modalità prescritte qualora intervengano tutti i soggetti aventi titolo a parteciparvi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Compete al Segretario generale della Fondazione constatare la regolarità della riunione ed il diritto dei soggetti intervenuti a parteciparvi. Compete altresì al Segretario generale la redazione del verbale, che egli sottoscrive unitamente al Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale l'assemblea provvede a nominare un segretario di riunione.


Le riunioni possono essere svolte anche con mezzi telefonici o informatici, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di identificazione e di intervento: in tal caso la seduta s'intende svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il Segretario che nel verbale della riunione daranno atto anche delle modalità telematiche del suo svolgimento.

L'assemblea dei Fondatori è costituita e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.

Il Presidente promuove i contatti e le relazioni anche di carattere internazionale,



volte ad affermare e a qualificare la Fondazione nel raggiungimento degli scopi.

Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

Art. 9 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, fra i quali il Presidente e il Vicepresidente. Questi tutti sono rieleggibili e durano in carica tre anni. Il Presidente della Fondazione è di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione nomina i membri del Comitato scientifico e il Segretario generale. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria della Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, secondo il programma annuale di attività redatto dal Comitato scientifico.

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- realizza le iniziative della Fondazione;
- cura la gestione operativa ed amministrativa della Fondazione; redige la bozza del bilancio preventivo e consuntivo;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- assegna contributi e borse di studio, sentito il parere del Comitato scientifico;
- effettua tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta un suo componente.

La convocazione del Consiglio viene effettuata in forma scritta per lettera raccomandata o anche via fax o v. mail dal Presidente presso il recapito indicato dagli interessati, con un preavviso di almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio. Essa deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere accompagnata dall'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La riunione è comunque valida anche se non convocata con l'osservanza delle modalità prescritte

qualora intervengano tutti i soggetti aventi titolo a parteciparvi.

Compete al Segretario generale della Fondazione constatare la regolarità della riunione ed il diritto dei soggetti intervenuti a parteciparvi. Compete altresì al Segretario generale la redazione del verbale, che egli sottoscrive unitariamente al Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale il Consiglio di amministrazione provvede a nominare un segretario di riunione.

Le riunioni possono essere svolte anche con mezzi telefonici o informatici, purché sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di identificazione e di intervento: in tal caso la seduta s'intende svolta nel luogo dove sono presenti il Presidente e il Segretario che nel verbale della riunione daranno atto anche delle modalità telematiche del suo svolgimento.

Il Consiglio è costituito e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti: a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 – Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Il Segretario generale ha la responsabilità della gestione organizzativa e finanziaria della Fondazione e gode dei poteri necessari per garantirne il corretto e regolare funzionamento; egli opera in conformità del bilancio preventivo. In particolare, il Segretario generale:

- cura la realizzazione delle iniziative della Fondazione deliberate del Consiglio di amministrazione e dal Comitato scientifico;
- provvede alla gestione del personale;
- cura la gestione degli acquisti e la manutenzione di strumenti, apparecchiature e supporti in possesso della Fondazione;
- cura, insieme con il Presidente, le relazioni esterne della Fondazione, ne promuove i progetti, l'immagine e la raccolta dei fondi da terzi;
- si occupa della redazione e della firma dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'assemblea dei Fondatori e del Comitato scientifico;
- gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita della Fondazione e gli altri libri e registri obbligatori.

Art. 11 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre fino a un massimo di dodici membri eletti dal Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al suo interno è eletto un Presidente e un vicepresidente. Possono partecipare alle sedute il Presidente della Fondazione e/o altri membri del Consiglio d'Amministrazione o degli altri organi statutari e il Segretario generale, che ne cura la redazione dei verbali. I membri del Comitato scientifico sono studiosi, personalità ed esperti di Pubblica Amministrazione, tecnici e consulenti specializzati del mondo economico e giuridico, ed hanno l'obiettivo di esaminare e programmare le iniziative da perseguire.

Il Comitato scientifico redige il Programma della attività della Fondazione da presentare al Consiglio di amministrazione, formula proposte motivate sulle iniziative, esprime il proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato ogniqualvolta il Presidente della Fondazione o del Comitato lo ritengano opportuno.

Art. 12 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori fra persone di elevata professionalità e iscritte all'Albo dei Revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e presenta una propria relazione sui bilanci consuntivi. Possono i suoi membri assistere alle riunioni del C.d.A..

- Titolo III: Il patrimonio della Fondazione -

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il

- perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di amministrazione;
 - dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 14 – Conto e Fondo di gestione

Il Conto di gestione della Fondazione è alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti e soggetti pubblici e privati;
- dai contributi dei fondatori, dei benefattori e dei simpatizzanti;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dei conti e delle spese sostenute per la gestione della Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

L'eccedenza dei componenti positivi (proventi, contributi, donazioni, ecc..) rispetto ai costi e alle spese alimenta il Fondo di gestione, che potrà essere utilizzato per la gestione della Fondazione.

Art. 15 - Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea dei Fondatori approva entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, predisposto dal Consiglio di amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

- Disposizioni finali -

Art. 16 - Scioglimento

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa.

Art. 17 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

in continuazione dell'atto costitutivo:

Articolo 3

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la sua attività in conformità ed in osservanza delle normative contenute nel predetto statuto.

Articolo 4

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i Soci Fondatori, assegnano alla stessa, facendo dotazione, la quota di Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno e così per la complessiva somma di Euro 7.000,00 (Euro settemila/00).

La somma donata è rappresentata da n.7 (sette) assegni bancari tratti in data odierna dai donanti rispettivamente dal:

- PICCININI ROBERTO su suo c/c presso Banca Popolare Commercio & Industria, Filiale di Roma - Regina Margherita, per l'importo di Euro 1.000,00, assegno n.5012301948-04;
- "GLOBAL MANAGEMENT GROUP S.r.l." su suo c/c presso Banca Popolare Commercio & Industria, Filiale di Roma - Regina Margherita, per l'importo di Euro 1.000,00, assegno n. 5012292301-03;
- BATTISTI RUGGERO su suo c/c presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Roma, Via della Stamperia n.64, per l'importo di Euro 1.000,00, assegno n.8145362317-01;
- DE FILIPPIS FRANCESCO su suo c/c presso UniCredit Banca, Filiale di Roma, Piazza Mazzini n.13, per l'importo di Euro 1.000,00, assegno n.3049222799-12;
- GUARINO ANDREA su suo c/c presso Banco di Napoli, Filiale di Roma, Palazzo Montecitorio, per l'importo di Euro 1.000,00, assegno n.1018922960-03;
- ANTONIOZZI NICOLA su suo c/c presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, Via Sicilia n.203/A, per l'importo di Euro 1.000,00, assegno n.0800457411-00;
- CIMINO ANTONIO su suo c/c FinecoBank S.p.A., Filiale di Reggio Emilia, per l'importo di Euro 1.000,00, assegno n. 0404218762/12.

Articolo 5

I Soci Fondatori, ai sensi dell'art 7 dello Statuto, nominano il Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre anni ai sensi delle

disposizioni statutarie, composto dai tre membri consiglieri, nelle persone così designate e con le seguenti ulteriori rispettive cariche:

- Presidente del C.d.A. e Presidente della Fondazione DE FILIPPIS FRANCESCO;

- Vice Presidente PICCININI ROBERTO;

- membro del Consiglio di Amministrazione GUARINO ANDREA;

i quali come sopra costituiti e generalizzati, dichiarano di accettare quali persone fisiche la carica loro conferita e che nei loro confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità di cui al Codice Civile.

I Soci Fondatori, ai sensi dell'art 7 dello Statuto, nominano inoltre il Collegio dei Revisori, per la durata di tre anni ai sensi delle disposizioni statutarie, composto, nelle persone così designate (tutti Revisori Contabili):

- ANTONIOZZI NICOLA;

- BATTISTI RUGGERO;

- FUSCO GENNARO;

i quali come sopra costituiti e generalizzati, dichiarano di accettare quali persone fisiche la carica loro conferita e che nei loro confronti non sussiste alcuna causa di ineleggibilità di cui al Codice Civile.

La Fondazione ha facoltà di chiedere il riconoscimento alla competente Autorità a norma di legge, con pieno esonero del Notaio rogante, essendo conferito al Presidente della Fondazione ampio mandato per le modificazioni, aggiunte e soppressioni di quest'atto che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Le altre cariche verranno eventualmente a formarsi o essere elette ai sensi dello statuto.

Articolo 6

Il Presidente della Fondazione provvederà a chiedere il codice fiscale della costituita Fondazione.

Per quanto non previsto i fondatori, si riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 7

Le spese del presente atto e quante da esso dipendenti e conseguenti restano a carico dei Soci Fondatori e della Fondazione, solidamente.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, in presenza dei testimoni, ai comparenti che da me interpellati lo hanno in tutto confermato e lo hanno sottoscritto alle ore

Scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno occupa quindici pagine e parte di questa sedicesima di quattro fogli.

F.to N.Q. ROBERTO PICCININI

F.to ROBERTO PICCININI

F.to RUGGERO BATTISTI

F.to FRANCESCO DE FILIPPIS

F.to NICOLA ANTONIOZZI

F.to ANDREA GUARINO

F.to ANTONIO CIMINO

F.to ROBERTA LIBERTINI - teste

F.to LUIGI PALLAVICINO - teste

F.to GIULIO MAJO Notaio

Copia fotostatica conforme all'originale firmata

ai sensi di legge, su fogli cinque

per uso amministrativo tributario richiesta codice fiscale

Roma il 26 MAR. 2010

